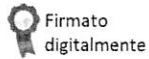


Pubblicato il 07/12/2019

N.08046 2019 REG.PROV.CAU.
N. 10550/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10550 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

[REDACTED] rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Michele Bonetti in Roma, via San Tommaso D'Aquino 47;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

[REDACTED] non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del “verbale di notifica” del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici (“Concorso per l'assunzione di 1851 Allievi Agenti della Polizia di Stato, mediante

scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 posti di allievi agenti della polizia di Stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4 Serie Speciale “Concorso ed Esami” – del 26 maggio 2017, notificato in data 21/06/2019 al ricorrente nel quale si legge testualmente che il candidato presenta “tratti di personalità disfunzionali di tipo ossessivo con aspetti d'ansia e umore disforico, ai sensi dell'art.3, comma 2, riferimento Tabella 1, punto 15 del D.M. 30.06.2003;

- del provvedimento, ove già adottato, comunque non notificato – del quale il ricorrente ignora gli estremi di data e di numero nonché il contenuto – di esclusione del medesimo dal concorso de quo, posto che il giudizio di inidoneità ivi impugnato, quale giudizio definitivo, è propedeutico all'emanazione del provvedimento di esclusione;

- del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19, pubblicato il 7 giugno 2019 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie Speciale – Concorsi ed Esami, mediante il quale è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale di ulteriori soggetti ricompresi nella fascia di voto 8,750 – 8,250 decimi della graduatoria della prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, interessati al procedimento finalizzato all'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, nella parte in cui lede la posizione di parte ricorrente;

- del bando di concorso datato 18 maggio 2017, indetto con Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.2.17/6686 in ogni sua parte, anche qualora interpretata, determini la non idoneità del ricorrente e con particolare riferimento all'articolo 4 “Requisiti d'ammissione” e all'articolo 8 punto 2 e comunque nella parte in cui anche interpretata ha determinato l'esclusione del ricorrente e la sua non idoneità;

- del Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019 ove dispone

l'emanazione di un successivo Decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, nonché del Decreto stesso seppur ad oggi non conosciuto, di convocazione dei soggetti interessati, “ove in possesso dei suddetti requisiti”, ai fini dell'accertamento dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale.

- del decreto Ministeriale 30 giugno 2001, n.198 (“Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli”), art. 3 comma 2, secondo cui, “Costituiscono, inoltre, cause di non idoneità per l'ammissione ai concorsi di cui al comma 1 le imperfezioni e infermità indicate nell'allegata tabella 1”;

- del Decreto del Ministero dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - n. 333-B/12D.3.19/10982 del 7 maggio 2019 di individuazione dei componenti della Commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica dei soggetti interessati all'assunzione di 1851 allievi della Polizia di Stato;

-del Decreto del Ministero dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - n. 333-B/12D.3.19/10984 del 8 maggio 2019 di individuazione dei componenti della Commissione per l'accertamento dell'idoneità attitudinale dei soggetti interessati all'assunzione di 1851 allievi della Polizia di Stato;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti:

del decreto del capo della polizia pubblicato il 13 agosto 2019 per l'avvio al corso di formazione;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2019 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevata la necessità, anche ai fini della decisione cautelare, di disporre una verifica ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. della condizione di inidoneità al servizio in Polizia, per carenza dei requisiti psico-fisici, contestata con il ricorso in esame;

Ritenuto di incaricare al riguardo la Commissione Sanitaria d'appello presso il Servizio Sanitario dell'Aeronautica Militare, che provvederà a mezzo di una Commissione formata da almeno due medici, scelti in relazione allo specifico accertamento da eseguire, anche avvalendosi, in mancanza di adeguate professionalità interne, di specialisti o consulenti esterni;

Ritenuto altresì di indicare in proposito i seguenti criteri:

- l'Amministrazione resistente fornirà alla Commissione la occorrente documentazione relativa alle regole di bando e tecniche da osservare ai fini della verifica e del giudizio da formulare,
- sia la parte ricorrente che l'Amministrazione dovranno essere avvertite dell'operazione di verifica almeno cinque giorni prima;
- entrambe le parti potranno avvalersi della presenza di un proprio consulente di fiducia;
- la motivata relazione sulla verifica compiuta sarà depositata presso la Segreteria di questa Sezione entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza;
- la liquidazione delle spese, ivi comprese quelle del soggetto verificatore, che potrà fornire in proposito relativa documentazione, è rimessa alla definizione della fase cautelare del giudizio;

Ritenuto di autorizzare l'integrazione del contraddittorio processuale nei confronti dei candidati ammessi al corso di formazione mediante la notifica per pubblici proclami, tenuto conto dell'elevato numero di contraddittori necessari e della difficoltà di individuazione nominativa degli stessi, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Polizia di Stato di un sunto del ricorso e degli estremi della presente ordinanza; a tale incombente la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine di giorni quaranta, decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro l'ulteriore termine di giorni venti dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incombente in questione;

Ritenuto di fissare il prosieguo della trattazione della domanda cautelare ad altra camera di consiglio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) dispone verifica nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e nei termini in motivazione.

Fissa il prosieguo della trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 17 marzo 2020.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza alle parti costituite e all'organo verificatore.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come

modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente FF

Mariangela Caminiti, Consigliere

Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Antonio Andolfi

IL PRESIDENTE

Donatella Scala

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.